



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6684

SEDUTA DEL 03/08/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA NEI COMUNI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alberto Cigliano

Il Dirigente Antonino Carrara

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 *“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”* e, in particolare:

- l'art. 1, comma 3, che attribuisce alla Regione la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- l'art. 3, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), per i cui effetti la Regione, tra l'altro, promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
- l'art. 25 che prevede la partecipazione di Regione, alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, da parte degli Enti locali, finalizzati a:
 - creare forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
 - promuovere l'educazione alla convivenza, la sicurezza stradale e la diffusione della cultura della legalità, nonché progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà;
- l'art. 26 comma 4 bis, ove si prevede che Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 26, comma 1, della citata l.r. 6/2015 riconosce agli Enti locali, i costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con i medesimi Enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 25;

VISTO, inoltre, l'art. 28, della citata l.r. n. 6/2015 che indica:

- al comma 1, che Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita;
- al comma 2, che gli Enti locali possono stipulare convenzioni con gli Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a condizione che questi Enti non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre i volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso gli Enti del terzo settore possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici e siano adeguatamente assicurati;

- al comma 3, che i volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale, o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato, cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati;
- al comma 4, che per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dagli Enti del terzo settore deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione;

VISTA, altresì, la legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”*, che all'art. 10 *“Rapporti con il terzo settore”*, prevede, l'istituzione dell'Elenco regionale degli Enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;

CONSIDERATO che in forza del comma 4 bis dell'articolo 28 della l.r. 6/2015, spetta alla Giunta regionale stabilire i criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana promossi da Regione ai sensi dell'articolo 25;

VISTA la DGR n. 2474 del 3 giugno 2024 *“Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)”*, i cui criteri prevedono:

- i riferimenti normativi volti ad orientare gli Enti locali nell'elaborazione dei progetti di sicurezza urbana che prevedono collaborazioni con gli Enti del terzo settore;
- l'individuazione della funzione e dei soggetti erogatori del servizio di polizia locale;
- le caratteristiche generali dei progetti per la sicurezza urbana;
- il profilo degli Enti del terzo settore che possono collaborare con l'ente locale nei progetti di sicurezza urbana;
- i principi e le condizioni per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore nei progetti di sicurezza urbana;
- le voci di spesa ritenute ammissibili e quelle non ammissibili;

CONSIDERATO che l'impiego degli Enti del terzo settore in attività di supporto al presidio del territorio svolto dalle Polizie locali deve rispettare le disposizioni, di seguito riportate, contenute nella circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del 26 maggio 2026:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- non consista in attività di prevenzione generale dei reati e tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica,
- non sia svolta con modalità suscettibili di ingenerare l'erroneo convincimento che i volontari siano legittimati ad esercitare funzioni di polizia o comune potestà pubblicistiche;

RICHIAMATO l'Ordine del Giorno n. 1987, approvato nella seduta del 19 dicembre 2025, che impegna la Giunta, tra gli altri, a redigere un bando per l'assegnazione dei contributi con il coinvolgimento delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato civico, supporto alla sicurezza urbana, presidio del territorio e mantenimento del decoro urbano;

RITENUTO, quindi, di attivare, ai sensi della l.r. n. 6/2015, una collaborazione con gli enti locali lombardi che confermeranno la propria adesione, sia singolarmente, sia in qualità di capofila per la realizzazione, nella corrente annualità, di interventi finalizzati a garantire la sicurezza urbana, il presidio del territorio e il mantenimento del decoro urbano, in collaborazione con gli enti del terzo settore;

RITENUTO, che i progetti presentati dai comuni debbano prevedere il coinvolgimento degli enti del terzo settore le cui caratteristiche generali, le modalità di coinvolgimento degli stessi e le voci di spesa ammissibile sono regolati dalla citata DGR n. 2474/2024 "*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)*", fatta eccezione per il limite dell'ammontare del rimborso dei costi vivi degli enti del Terzo Settore, che non dovrà essere superiore al 60% delle spese ammissibili e sostenute a far data dall'approvazione delle presente deliberazione e complessivamente rendicontate;

VALUTATO, in ragione della sperimentabilità dell'intervento, di ammettere al contributo i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2025, al fine di incentivare la collaborazione tra enti locali ed enti del Terzo settore e sviluppare sinergie a vantaggio della vivibilità dei centri cittadini;

RITENUTO, di attribuire una somma massima di contributo, per ogni singolo progetto, di euro 30.000,00 fino ad esaurimento dell'ammontare delle risorse disponibili per la presente misura riconoscendo priorità nell'assegnazione delle risorse ai progetti, presentati da enti singoli o associati, in relazione al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2025 (come risultante da ISTAT) con riferimento all'Ente o dell'aggregazione di Comuni/Enti proponenti;

CONSIDERATO opportuno prevedere che le eventuali risorse residue, a seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dei contributi, siano redistribuite, secondo l'ordine di priorità di cui al punto precedente, ai beneficiari che hanno presentato un



Regione Lombardia

LA GIUNTA

progetto superiore ai 30.000,00 euro fino all'esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, nel limite massimo di € 10.000,00 per ciascun progetto;

VISTO lo schema-tipo di accordo predisposto dalla competente Direzione Generale, che disciplina i termini della collaborazione con gli enti locali che intenderanno aderirvi e stabilisce le condizioni qualificanti l'affiancamento degli Enti del terzo settore, per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana, da attuare dalla data di esecutività dell'accordo fino al 31 dicembre 2026, a fronte del finanziamento regionale di € 500.000,00, per il sostegno delle spese per l'incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle progettualità, la cui attività si aggiunge ai normali impegni di istituto e ordinari e i costi per il rimborso dei costi vivi degli enti del terzo settore coinvolti;

VISTA la l.c.r. n. 76 "Assestamento al Bilancio 2026-2028 con modifiche di Leggi regionali" approvata dal Consiglio regionale in data 24 luglio 2026;

DATO ATTO che sono state appostati sul capitolo 10384 "*Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di sicurezza*" del Bilancio 2026, risorse finanziarie aggiuntive pari ad € 500.000,00;

VAGLIATI E ASSUNTI come propri i contenuti del suddetto schema di accordo;

RITENUTO di prevedere al 10 settembre 2026 il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle amministrazioni interessate ad aderire all'accordo attraverso la compilazione di apposita scheda di adesione da inviare alla competente Direzione (sicurezza@pec.regione.lombardia.it) con il seguente oggetto "Progetto Terzo Settore 2026";

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.2 "Aumentare la sicurezza urbana anche attraverso iniziative di efficientamento della Polizia Locale", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

PRESO ATTO che la Direzione competente considera il sostegno ai progetti per il rafforzamento della sicurezza urbana, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività propria del soggetto pubblico beneficiario, avente natura istituzionale e non economica e pertanto i suddetti finanziamenti non rilevano ai fini della disciplina sugli aiuti di stato ai sensi del citato art. 107 del TFUE;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTI l'articolo 23 e gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato schema di Accordo per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana nei comuni in collaborazione con enti del Terzo Settore parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina, ai sensi della l.r. n. 6/2015, la collaborazione con gli enti locali che intenderanno aderirvi e stabilisce le condizioni di affiancamento di enti del terzo settore, per la realizzazione, dalla data di esecutività dell'accordo fino al 15 dicembre 2026;
2. di approvare l'allegata scheda di adesione che le Amministrazioni interessate dovranno far pervenire entro il 10 settembre 2026, inviando una comunicazione di posta elettronica certificata alla competente Direzione al seguente indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it con il seguente oggetto "Progetto Terzo Settore 2026";
3. di stabilire che i progetti attuativi dell'accordo di cui al punto 1 debbano prevedere il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore le cui caratteristiche generali, le modalità di coinvolgimento degli stessi e le voci di spesa ammissibile sono rispondenti alle previsioni della DGR 2474/2024 "*Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)*", fatta eccezione per il limite dell'ammontare del rimborso dei costi vivi degli enti del terzo settore, che non dovrà essere superiore al 60% delle spese ammissibili e sostenute a far data dall'approvazione della presente deliberazione e complessivamente rendicontate;
4. di ammettere al contributo i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni che, alla data del 31 dicembre 2025, abbiano una popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti, secondo i dati ISTAT;
5. di stabilire che, in considerazione dell'ammontare delle risorse assegnate alla presente misura, è attribuita una somma massima di contributo, per ogni singolo progetto, di euro 30.000,00 fino ad esaurimento dell'ammontare delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

risorse disponibili riconoscendo priorità nell'assegnazione delle risorse ai progetti, presentati da enti singoli o associati, in relazione al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2025 (come risultante da ISTAT) con riferimento all'Ente o dell'aggregazione di Comuni/Enti proponenti;

6. di stabilire che le eventuali risorse residue, a seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dei contributi, siano redistribuite, secondo l'ordine di priorità di cui al punto precedente, ai beneficiari che hanno presentato un progetto superiore ai 30.000,00 euro fino all'esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, nel limite massimo di € 10.000,00 per ciascun progetto;
7. di dare atto che per il sostegno dei costi, comprese le spese conseguenti all'incremento straordinario del nastro orario degli operatori di Polizia locale, impiegati per l'attuazione dell'accordo di cui al punto 1., è disponibile la somma di € 500.000,00, che trova copertura al capitolo 10384 *"Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di sicurezza"* del Bilancio 2026;
8. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile la sottoscrizione digitale degli accordi, secondo lo schema approvato dalla presente deliberazione;
9. di demandare al dirigente competente della Direzione Sicurezza e Protezione civile la gestione tecnico-contabile ed amministrativa degli accordi;
10. di dare la massima diffusione, al presente atto, attraverso l'invio di comunicazione con posta elettronica certificata ai Comuni ed Unioni di Comuni Lombardi interessati;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA NEI COMUNI IN COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile Alberto Cigliano in attuazione della DGR n..... del2026

E

il Comune di / il Comune di , in qualità di capofila dei Comuni di / l'Unione di Comuni.... /..., con sede in, C.F..... e P.IVA....., nella persona del legale rappresentante

Premesso che:

la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 3, che attribuisce alla Regione la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- l'art. 3, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), per i cui effetti la Regione, tra l'altro, promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;

- l'art. 25 che prevede la partecipazione di Regione, alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, da parte degli Enti locali, finalizzati a: o creare forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa; o promuovere l'educazione alla convivenza, la sicurezza stradale e la diffusione della cultura della legalità, nonché progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà;
- l'art. 26 comma 4 bis, ove si prevede che Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 26, comma 1, della citata l.r. 6/2015 riconosce agli Enti locali, i costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con i medesimi Enti locali alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 25;
- l'art. 28, della citata l.r. n. 6/2015 indica, in particolare:
 - al comma 1, che Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita;
 - al comma 2, che gli Enti locali possono stipulare convenzioni con gli Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a condizione che questi Enti non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre i volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso gli Enti del terzo settore possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici e siano adeguatamente assicurati;
 - al comma 3, che i volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale, o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato, cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati;
 - al comma 4, che per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dagli Enti del terzo settore deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione;

con DGR 2474 del 3 giugno 2024 Regione Lombardia ha indicato i *"Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli Enti del terzo settore che collaborano con gli Enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)"*;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la realizzazione del progetto per la sicurezza urbana denominato _____, come da scheda progettuale inviata dal Comune, con l'apporto di servizi di polizia locale straordinari da eseguire dalla data di esecutività del presente accordo fino al 15 dicembre 2026, che vedono partecipare anche gli enti del Terzo Settore, quale espressione di solidarietà sociale per contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle città, concretizzando la previsione posta all'articolo 28 della l.r. n. 6/2015.

ART. 3 Ambito territoriale (nel caso di Comune capofila di altri enti)

Il personale della Polizia locale dell'Ente, parte del presente accordo, e quello dei Comuni di cui è capofila, potrà operare, previa apposita comunicazione alla competente Prefettura, sul territorio di tutti i Comuni coinvolti, prescindendo dai confini territoriali del rispettivo Ente di appartenenza, in relazione a tutte le attività volte a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 Obblighi a carico degli Enti

Ai fini del presente accordo, l'Ente sottoscrittore si impegna a dare attuazione alla progettualità, sviluppata in base ai bisogni del proprio territorio, privilegiando la promozione dell'educazione alla convivenza, della sicurezza stradale e della diffusione della cultura della legalità, nonché di iniziative finalizzate a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale come da scheda di adesione a suo tempo prodotta

e acquisita agli atti di Regione Lombardia.

L'Ente sottoscrittore si impegna, inoltre:

- a trasmettere il calendario di massima dei servizi e delle iniziative di cui al rispettivo progetto, anche per consentire alla Regione di conoscere la tempistica secondo cui verranno svolte le attività e di avviare eventuali iniziative di comunicazione, volte anche ad ampliare le finalità di prevenzione e a diffondere la conoscenza delle attività e l'immagine della Polizia Locale;
- a relazionare riguardo alle attività svolte;
- a rendicontare alla Regione i costi del personale appartenente alla Polizia locale impiegato, i costi sostenuti tra cui quelli ammissibili affrontati dagli enti del Terzo Settore (nella proporzione prevista dal punto 6 dell'allegato al presente atto) per il raggiungimento delle finalità progettuali, con le modalità indicate all'art. 8 del presente accordo;
- evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
- apporre sui materiali informativi e di comunicazione il marchio regionale preceduto dalla dicitura "Con il contributo di" nel rispetto delle modalità previste dal "Manuale del marchio e dell'immagine coordinata per la comunicazione di Regione Lombardia" (DGR n. XII/3449 del 25.11.2024).

ART. 5 Obblighi a carico di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- coadiuvare l'Ente sottoscrittore, per orientare efficacemente il progetto e gli interventi della Polizia locale;
- garantire supporto giuridico e tecnico-amministrativo per tutti gli atti conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 6 Durata dell'accordo

I servizi e le attività oggetto del presente accordo decorrono dalla data di esecutività dello stesso - ovvero dalla data di assunzione dell'impegno di spesa con decreto regionale - e si concludono alla data del 15 dicembre 2026. Gli effetti del presente accordo si concludono, in ogni caso, alla data del 31 dicembre 2026.

ART. 7 Aspetti economici

La Regione sostiene le azioni e iniziative del presente accordo con il contributo massimo di euro per spese correnti.

Le spese ritenute ammissibili, fino al raggiungimento della somma anzidetta sono:

- spese per il personale di Polizia locale impiegato negli interventi straordinari di collaborazione e supporto che si aggiungono ai normali impegni d'istituto e ordinari (per il calcolo del costo orario dovrà essere applicato vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente;
- spese effettivamente sostenute dagli enti del Terzo Settore per un'incidenza percentuale non superiore al 60% delle spese ammissibili e complessivamente rendicontate dall'Ente locale, ferma restando la rimanente disciplina di cui alla DGR 2474 del 3 giugno 2024.

Regione Lombardia può riconoscere spese effettivamente sostenute e documentate dagli Enti del terzo settore - presentate dall'Ente locale a rendiconto del progetto valutato ed approvato

Le voci di spese ammissibili per gli enti del Terzo Settore devono essere necessarie, funzionali e coerenti temporalmente, alla realizzazione delle attività progettuali svolte dall'ente beneficiario. Non sono ammesse spese in contanti, neppure se corredate da dichiarazioni volte a giustificare le stesse.

Si richiama quanto indicato dall'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore): *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (ente locale). Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”*.

Le voci di spesa ammissibili che l'ente locale può esporre a Regione per le attività svolte dagli enti del terzo settore che hanno collaborato al progetto di sicurezza urbana sono:

- spese di viaggio/trasporto/ spostamenti;
- spese di acquisto materiale di consumo per eventi formativi divulgativi (ad esempio: cancelleria, noleggio materiali, sacchi raccolta rifiuti, ecc.);
- spese per acquisto di vestiario ed altri accessori funzionali al progetto;
- rimborso spese per ristorazione (consumate nelle ore e nei luoghi oggetto del progetto come da relazione contabile amministrativa elaborata dall'ente locale) non superiori ai 15 euro (pasto/volontario).

ART. 8 Rendicontazione

L'Ente sottoscrittore dovrà rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti entro e non oltre il 15 dicembre 2026, inviando la prescritta documentazione via PEC all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

La rendicontazione dovrà consistere nella produzione di apposita relazione amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi svolti e dei risultati conseguiti, congiuntamente ad un *format* contabile fornito dalla competente Unità Organizzativa di Regione.

ART. 9 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo

Le parti designano, quali referenti tecnici dell'attuazione del presente accordo:

- **per Regione Lombardia:** il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale;
- **per l'Ente sottoscrittore:** _____

ART. 10 – Trattamento dei dati personali - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e gli Enti locali sottoscrittori dell'accordo, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

ART. 11 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo che dovessero insorgere tra le Parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

ART. 12 – Manleva

1. Il Comune esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti dei terzi, all'esecuzione delle azioni poste in essere nell'attuazione del presente accordo.

ART. 13 – Verifica e controllo dei progetti

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Regione può richiedere ai beneficiari del contributo del cofinanziamento integrazioni documentali e specifiche tecniche.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire, collaborare e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare e mettere a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa ai progetti presentati;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza
Dott. Alberto Cigliano

Per l'Ente locale: il legale rappresentante

Allegato: Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli enti del terzo settore che collaborano con gli enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015 - DGR n. 2474 del 3 giugno 2024)

Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli enti del terzo settore che collaborano con gli enti locali alla realizzazione dei progetti di sicurezza urbana (articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015 - DGR n. 2474 del 3 giugno 2024)

1. Riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ed in particolare il Titolo VII *“Dei rapporti con gli enti pubblici”*.

La Legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 *“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”* ed in particolare l'articolo 28 ove prevede che *“La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita”*.

La Legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”*, che all'art. 10 *“Rapporti con il terzo settore”*, prevede, l'istituzione dell'Elenco regionale degli Enti operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. Funzione e Soggetti erogatori del servizio di polizia locale

La funzione di polizia locale è l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo.

Il Soggetto erogatore della funzione di polizia locale è il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

Il servizio di polizia locale è il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa.

3. Caratteristiche generali dei progetti per la sicurezza urbana

La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, particolare promuovendo:

- a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di polizia locale finalizzati alla promozione dell'educazione alla convivenza, della sicurezza stradale e della diffusione della cultura della legalità, nonché di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematichità di ciascun contesto territoriale;
- b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa ove il numero di operatori di polizia locale, coinvolti nel progetto, non sia inferiore a 3.

4. Profilo degli Enti del terzo settore che collaborano con l'ente locale nei progetti di sicurezza urbana

Gli Enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), possono partecipare ai progetti di sicurezza urbana realizzati dagli enti locali e promossi da Regione ove non prevedano, nell'accesso dei volontari e nei propri fini, forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso gli enti del terzo settore possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:

- a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- b) siano adeguatamente assicurati;
- c) operino sulla base delle indicazioni impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati.

Per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dagli enti del terzo settore vige la prescrizione che venga esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.

Nelle ipotesi di progetti di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, gli Enti del terzo settore, debbono essere iscritti nell'Elenco regionale di cui all' art. 10 della l.r. 17/2015.

5. Principi e condizioni per l'ammissibilità per il coinvolgimento degli Enti del terzo settore nei progetti di sicurezza urbana

Le proposte progettuali per la sicurezza urbana presentate dagli enti locali possono prevedere la collaborazione con Enti del terzo settore esclusivamente per attività da svolgere congiuntamente al servizio di polizia locale o in collaborazione o supporto per attività riconducibili alla polizia locale per indirizzo e modalità di svolgimento (es. incontri di sensibilizzazione presso luoghi di aggregazione quali scuole, parrocchie, discoteche o rivitalizzazione di aree degradate con iniziative ludiche o di manutenzione delle aree, promozione di iniziative di educazione alla convivenza civile, per la sicurezza stradale e per la diffusione della cultura della legalità, nonché di azioni per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e atti di inciviltà, ecc.).

L'ente locale, alla presentazione della proposta di progetto di sicurezza urbana alla Regione, deve avere già sottoscritto una convenzione con gli Enti del terzo settore. La convenzione deve essere conforme alle previsioni poste dall'articolo 56 "Convenzioni" Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). In particolare, la convenzione deve prevedere:

- a) i costi riconoscibili, i quali debbono essere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (nessun altro costo è ritenuto ammissibile);
- b) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;
- c) la presenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- d) la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici (operatori di Polizia locale);
- f) le coperture assicurative dei volontari (espressamente previste dalla normativa);
- g) le modalità di risoluzione del rapporto.

Ai fini del riconoscimento, da parte di Regione, dei costi sostenuti dall'ente del terzo settore, la convenzione deve essere operante con organizzazioni del terzo settore, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del

Terzo settore, che abbiano diramazioni territoriali operanti in Lombardia e che siano dotate di autonomia gestionale e finanziaria.

6. Voci di spesa ammissibili

Le “voci di spesa” ammissibili devono essere necessarie, funzionali e coerenti temporalmente, alla realizzazione delle attività progettuali di cui al paragrafo 3 “Caratteristiche generali dei progetti per la sicurezza urbana”, e non devono avere natura di spesa di investimento.

Non sono ammesse spese in contanti, neppure se corredate da dichiarazioni volte a giustificare le stesse.

Regione Lombardia può riconoscere spese effettivamente sostenute e documentate dagli Enti del terzo settore - presentate dall'Ente locale a rendiconto del progetto valutato ed approvato da Regione stessa - per un'incidenza percentuale non superiore al 20% delle spese ammissibili e complessivamente rendicontate dall'Ente locale.

Si richiama quanto indicato dall'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore): *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (ente locale). Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”*.

Le voci di spesa ammissibili che l'ente locale può esporre a Regione per le attività svolte dagli enti del terzo settore che hanno collaborato al progetto di sicurezza urbana sono:

- spese di viaggio/trasporto/ spostamenti;
- spese di acquisto materiale di consumo per eventi formativi divulgativi (ad esempio: cancelleria, noleggio materiali, sacchi raccolta rifiuti, ecc.);
- spese per acquisto di vestiario ed altri accessori funzionali al progetto;
- rimborso spese per ristorazione (consumate nelle ore e nei luoghi oggetto del progetto come da relazione contabile amministrativa elaborata dall'ente locale) non superiori ai 15 euro (pasto/volontario).

Non sono, ammissibili le spese per:

- acquisto di beni durevoli, che abbiano natura di investimento, in quanto destinati ad un uso pluriennale, quali, ad esempio, attrezzature, computer, arredamenti, elettrodomestici, strumenti musicali, veicoli, realizzazione di targhe commemorative o monumenti;

- compensi, retribuzioni, indennità di missione, rimborsi del personale interno all'Ente del Terzo Settore (dipendenti/soci e dei collaboratori, dei quali ci si avvale a qualsiasi titolo;
- pagamento di utenze, quali, ad esempio, luce e gas;
- ristrutturazioni sedi;
- canoni di locazione, ratei di mutui e pulizie della sede dell'Ente del Terzo settore o sue succursali.

Con successivi provvedimenti saranno individuate le singole specifiche iniziative e le somme ad esse destinate, nonché le modalità e le tempistiche di presentazione dei progetti, di istruttoria, valutazione e realizzazione.